



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



“Birre Artigianali : strumenti per i produttori”

Mercati, qualità, comunicazione e fiscalità nelle sfide del futuro

“Birre Artigianali: strumenti per i produttori”

Mercati, qualità, comunicazione e fiscalità nelle sfide del futuro

Per difendere la posizione dei birrifici e dei consumatori, Unionbirrai, con CNA e Assobirra hanno promosso negli anni una campagna di sensibilizzazione focalizzata sulla **diversificazione tra grandi produttori e piccoli microbirrifici**, al fine di distinguere le realtà anche da un punto legislativo (e quindi di gettito fiscale).

Siamo quindi arrivati ad un **disegno di legge per la ridefinizione del settore**, che ha avuto il suo esito nel DM 4/6/2019.

“Birre Artigianali: strumenti per i produttori”

Mercati, qualità, comunicazione e fiscalità nelle sfide del futuro

La Direttiva 92/83/CEE

Il decreto poggia le basi sulla **direttiva comunitaria del 1992** la 92/83/CEE che all'articolo 4 prevede aliquote di accisa diversificate in base alle dimensioni del birrificio. Leggendo i primi due commi dell'articolo:

1. *Gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte di accisa, le quali possono avere importi diversi secondo la produzione annuale delle birrerie indipendenti, entro i limiti seguenti :*
 - *le aliquote ridotte non sono applicabili alle imprese che producono più di 200.000 ettolitri di birra l'anno;*
 - *le aliquote ridotte, che possono essere inferiori all'aliquota minima, non possono essere inferiori di oltre il 50 % all'aliquota di accisa nazionale normale (in Italia € 2,99 per ettolitro e per grado plato)*
2. *Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte, si intende per «piccola birreria indipendente» una birreria che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi birreria, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra birreria e che non operi sotto licenza.*

Tuttavia, se due o più piccole birrerie cooperano e la somma della loro produzione annuale non supera i 200 000 ettolitri, esse possono essere considerate come una unica piccola impresa indipendente.

“Birre Artigianali: strumenti per i produttori”

Mercati, qualità, comunicazione e fiscalità nelle sfide del futuro



La Direttiva 92/83/CEE

La proposta di Unionbirrai quindi riprende la direttiva **92/83/CEE** per convertirla in legge, ottenendo:

- **la definizione di “microbirrificio”**, che si basa su tre diversi criteri e che, in qualche passaggio, ricorda quella dell’americana Brewers Association per il concetto di “craft brewery (birrerie artigianali)”:
 - 1) *indipendenza legale ed economica da qualsiasi birrificio, stabilita sulla base di appositi criteri individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico;*
 - 2) *utilizzo di impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio;*
 - 3) *produzione annua non superiore ai 200.000 ettolitri.*

- **l’aliquota ridotta:** < 10.000 hl/anno – riduzione del 40%

“Birre Artigianali: strumenti per i produttori”

Mercati, qualità, comunicazione e fiscalità nelle sfide del futuro

La Direttiva 92/84/CEE - relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.

La Direttiva ha fissato le aliquote minime per i prodotti alcolici tra cui la birra:

Articolo 6 - Aliquota minima d'accisa sulla birra. - ecu 0,748 per ettolitro/grado Plato

(**ECU** è l'acronimo di *European Currency Unit* (simbolo ₤), ovvero "unità di conto europea". È stata una moneta virtuale introdotta dal Consiglio Europeo nel 1978)

“Birre Artigianali: strumenti per i produttori”

Mercati, qualità, comunicazione e fiscalità nelle sfide del futuro

A yellow starburst graphic with a black outline, containing the word 'OLD' in blue capital letters.

OLD

Aggiornamento Testo Unico Accise (D.Lgs 504/1995)

La Comunità Europea aveva quindi previsto una diversificazione nel calcolo dell'accisa in base agli ettolitri prodotti ogni anno. In Italia la direttiva è stata recepita nel 2012, con l'aggiornamento dell'art. 35 del Testo Unico delle Accise (TUA) e quindi nel 2013 con l'emanazione della Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane n.140839

Art. 35 TUA – agg. dall'art.2 del DL 2/3/2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/4/2012, n.44 (inserimento comma 3-bis)

3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n.1354, aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri il prodotto finito e' accertato a conclusione delle operazioni di condizionamento.

Alla birra realizzata nei birrifici di cui al presente comma si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico ridotta del 40 per cento.

“Birre Artigianali: strumenti per i produttori”

Mercati, qualità, comunicazione e fiscalità nelle sfide del futuro

OLD

La Determinazione Direttoriale n.140839 del 4 dicembre 2013

- Definizione di microbirrificio (art.1)
- Obbligo detenzione birra condizionata ad imposta assolta (art.2)
- Misuratori (art.3)
 - della fonte energetica primaria (determinazione indiretta della produzione)
 - del mosto prodotto (determinazione diretta)
- Comunicazione di lavoro tramite PEC (art.5)
- Registri (art.7)
- Aliquota accisa 100% di quella vigente, liquidando l'imposta dovuta secondo il calcolo:

Ettolitri, alla temperatura di 20°C (arrotondati al litro) **x grado Plato** (arrotondato al decimo di grado) **x aliquota accisa**
(per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi di mosto)

“Birre Artigianali: strumenti per i produttori”

Mercati, qualità, comunicazione e fiscalità nelle sfide del futuro

Il Decreto del 04/06/2019 - Ministero Economia e Finanze

Ad oggi può considerarsi **microbirrificio** quell'azienda che produce non più di 10.000 hl annui di birra e che mantiene indipendenza legale, economica e fisica (in termini impiantistici) con qualsiasi altro soggetto analogo.

Viene trasferito **il momento della liquidazione dell'accisa** non a monte della produzione, ma a valle.

Fino al 1°luglio 2019 il calcolo dell'accisa si applicava alla produzione del mosto, mentre il decreto prevede che si applichi sulla birra effettivamente messa in commercio.

Al di là delle problematiche di gestione, questa novità permette alle piccole aziende brassicole di **non dover pagare l'accisa anche sugli sprechi di produzione**, che possono rappresentare una percentuale non indifferente sul totale.

“Birre Artigianali: strumenti per i produttori”

Mercati, qualità, comunicazione e fiscalità nelle sfide del futuro

Il Decreto del 04/06/2019 - Ministero Economia e Finanze

- Definizione di **microbirrificio** (art.1, comma 1 lettera b) e **piccola birreria nazionale** (art.1, comma 1 lettera e)
- Scelta detenzione birra condizionata ad accisa sospesa o assolta (art.1)
- Obbligo di installazione di contatori del mosto (art.4) e altre strumentazioni eventualmente prescritte dall'UdD.
Per produzione < 3.000 HI annui solo contatore del mosto
- Comunicazione di lavoro tramite PEC (art.5)
- Aliquota accisa **60%** di quella vigente, secondo il calcolo già esposto
- Registri vidimati dal competente UdD (art.7, comma 1)
 - a) Delle materie prime
 - b) Del mosto ottenuto per ciascuna cotta, su un registro conforme al modello di cui all'Allegato I al decreto
 - c) Della birra condizionata, su un registro conforme al modello di cui all'Allegato II

“Birre Artigianali: strumenti per i produttori”

Mercati, qualità, comunicazione e fiscalità nelle sfide del futuro

Il Decreto del 04/06/2019 - Ministero Economia e Finanze

Un semplice calcolo del risparmio fiscale:

Aliquota intera	=	€ 2,99/Hl/grado plato
Aliquota ridotta	=	€ 1,79/Hl/grado plato
Differenza	=	€ 1,20/Hl/grado plato

Considerando che un birrificio artigianale produca mediamente 800 hl annui ed il grado plato si aggiri intorno a 10 – 12, si parla di una crescita di migliaia di euro sull’utile, con concrete possibilità di reinvestimento nella propria azienda (escludendo uno sconto sul prezzo al consumo):

$$\text{€ 1,20 X Hl 600 X grado plato 12} = \text{€ 8.640 (risparmio annuo)}$$

“Birre Artigianali: strumenti per i produttori”

Mercati, qualità, comunicazione e fiscalità nelle sfide del futuro

Il Decreto del 04/06/2019 - Ministero Economia e Finanze

Articolo 7 – tenuta della contabilità

Le registrazioni sulle scritture contabili di cui al comma 1 sono effettuate entro il giorno successivo a quello in cui avvengono le relative operazioni

Gli esercenti microbirrifici redigono almeno una volta l'anno:

- a) **l'inventario fisico** delle materie prime, del mosto e della birra, condizionata e non ancora condizionata;
- b) il **bilancio di materia** con l'indicazione delle rese di lavorazione;
- c) il **bilancio energetico**, con l'indicazione dei consumi di energia elettrica e dei combustibili impiegati.

“Birre Artigianali: strumenti per i produttori”

Mercati, qualità, comunicazione e fiscalità nelle sfide del futuro

Il Decreto del 04/06/2019 - Ministero Economia e Finanze

Entro il 31 gennaio di ogni anno presentazione tramite PEC di (Art. 8):

- una dichiarazione riepilogativa riportante, in relazione all'anno precedente, il volume della birra complessivamente presa in carico rispettivamente nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino.
- Per chi condiziona birra proveniente da piccole birrerie unionali: una dichiarazione riepilogativa riportante, in relazione all'anno precedente e con riferimento a ciascuna piccola birreria unionale da cui ha ricevuto birra condizionata, i relativi codici di accisa nonché i quantitativi di birra immessi in consumo nel territorio nazionale con allegate le certificazioni rilasciate dalle Autorità competenti sulle piccole birrerie unionali attestanti la sussistenza delle condizioni richieste per i microbirrifici nazionali

I MB che non detengono prodotto condizionato in sospensione (art. 10 – semplificazioni contabili), anziché il registro di cui alla lettera c), redigono un registro semplificato conforme all'Allegato III al DM.

“Birre Artigianali: strumenti per i produttori”

Mercati, qualità, comunicazione e fiscalità nelle sfide del futuro

La Circolare 4/D del 24/6/2019-ADM-Direzione Accise-Accise sui Prodotti Energetici ed Alcolici

L'applicazione dell'aliquota ridotta di accisa è condizionata alla circostanza che la birra immessa in consumo direttamente dall'impianto (art. 8, comma 1) sia ottenuta da un ciclo di produzione, interamente eseguito nel microbirrificio, comprendente le operazioni che vanno dalla realizzazione del mosto fino al condizionamento del prodotto (art.1, comma 3).

Si conferma che agli esercenti microbirrifici è precluso di ricevere e confezionare birra prodotta da altre fabbriche e che dagli stessi impianti non può essere estratta birra sfusa **ma solo condizionata**.

A differenza della previgente disciplina si consente (art. 3, comma 5) di trasferire birra condizionata in regime sospensivo (previa comunicazione preventiva a UdD) se destinata verso altri Stati membri dell'Unione europea o all'esportazione verso Paesi Terzi (e-AD). Viene resa in tal modo possibile agli operatori una modalità alternativa di circolazione comunitaria della birra condizionata stante le segnalate criticità registratesi nelle movimentazioni di prodotto assoggettato ad accisa mediante impiego del DAS.

La Circolare 4/D del 24/6/2019-ADM-Direzione Accise-Accise sui Prodotti Energetici ed Alcolici

Altra distinta figura è quella della piccola birreria nazionale [**PBN** - art. 1, comma 1, lett. e)] ossia una fabbrica di birra autorizzata ai sensi **dell’art.1 del D.M. n. 153/2001** che ha una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri e riveste gli stessi requisiti di indipendenza del microbirrificio (art. 2, comma 6).

L’accesso al beneficio fiscale presuppone l’osservanza dei medesimi vincoli di operatività sopradelineati e la realizzazione delle fasi di lavorazione interamente all’interno dell’azienda.

L’art. 4 del Decreto 4 giugno 2019, a superamento della previgente disciplina che, avendo fissato l’accertamento del prodotto a monte del condizionamento, limitava il deposito fiscale ai reparti in cui erano ubicati gli apparati per la produzione del mosto ed i misuratori, definisce un assetto più esteso che tiene conto della necessità di ricomprendere nella gestione in regime sospensivo tutti i luoghi destinati allo svolgimento delle fasi di fabbricazione, incluso il condizionamento della birra e lo stoccaggio del prodotto confezionato in sospensione d’accisa (se il depositario non opta per stoccaggio ad accisa assolta).

La Circolare 4/D del 24/6/2019-ADM-Direzione Accise-Accise sui Prodotti Energetici ed Alcolici

L'art. 10 contempla un'altra modalità di esercizio del deposito fiscale riguardante i microbirrifici che **NON** detengono birra condizionata in regime sospensivo. L'esercente può farvi ricorso previa espressa comunicazione all'Ufficio delle dogane (art. 2, comma 5, e art. 11, comma 1), la mancanza del magazzino di cui all'art. 4, comma 1, determina l'applicazione di un regime impositivo ad effetti giuridici anticipati, per cui:

- la birra prodotta si considera immessa in consumo a conclusione delle operazioni di condizionamento e contabilizzazione nel registro;
- la scritturazione contabile è effettuata nel medesimo giorno in cui terminano le operazioni di condizionamento.

**Tutta la birra condizionata è stoccata al di fuori dell'area che delimita il deposito fiscale,
per il divieto di detenere all'interno, prodotti ad accisa assolta.**

NOVITA' INTRODOTTE DAL DM 4.6.2019

Disciplinate dalla circolare 4/D ed in attesa di determinazione direttoriale

“Birre Artigianali: strumenti per i produttori”

Mercati, qualità, comunicazione e fiscalità nelle sfide del futuro

DD 140839/2013

- Aliquota intera * per qualsiasi figura professionale
- Produzione < 10.000hl/annui = MB
- Contatore del mosto o della fonte primaria
- Liquidazione forfettaria dell'accisa
- Registri diversi per ambito territoriale
- Spedizione UE o extraUE ad imposta assolta (DAS)

* € 2,99 per ettolitro e per grado plato

DM 4.6.2019

- Aliquota ridotta al 60% * per prod.< 10.000hl/annui in MB o PBN
- Produzione < 10.000hl/annui = MB o PBN
- Contatore del mosto (prod.<500 hl facoltà utilizzo cont. fonte primaria fino al 31.12.2020)
- Liquidazione dell'accisa a valle della produzione (si escludono i cali)
- Registri conformi agli allegati al DM
- Spedizione UE o extraUE ad imposta sospesa (e-AD)

* € 1,79 per ettolitro e per grado plato

“Birre Artigianali: strumenti per i produttori”

Mercati, qualità, comunicazione e fiscalità nelle sfide del futuro

REGIME TRANSITORIO

L'esercente doveva presentare richiesta di aggiornamento della licenza di esercizio, all'Ufficio delle dogane entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DM (**30 LUGLIO 2019**); la richiesta (integrativa) doveva riportare, oltre alle indicazioni di cui all'art. 2, comma 1, **il quantitativo di birra prodotta nell'anno 2018** e inoltre:

- la **planimetria del deposito fiscale**, dalla quale risulti la delimitazione dei luoghi destinati allo svolgimento dell'attività di produzione e condizionamento della birra;
- la **dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti** di indipendenza legale ed economica nella formulazione prevista dall'art. 2, comma 2, lett. e);
- i **registri di cui all'art. 7**, comma 1, numerati progressivamente, da sottoporre a vidimazione dell'Ufficio delle dogane .

Per garantire l'applicazione del beneficio fiscale nelle more dell'aggiornamento della licenza, il comma 2 dell'art. 11 consente la prosecuzione dell'esercizio della fabbrica di birra all'esercente che:

- abbia adeguato l'impianto al nuovo assetto provvedendo a demarcare i luoghi che costituiscono il D.F., con distinta delimitazione del mag. della birra condizionata;
- assolvere gli obblighi di contabilizzazione mediante tenuta dei prescritti registri, già allegati alla richiesta di aggiornamento, rispondenti ai modelli di cui al DM.

Gli UdD dovevano procedere alle operazioni di vidimazione dei registri entro **15 giorni**. Qualora la vidimazione dei registri non venisse completata in tempo utile con l'inizio della prima cotta indicata nel programma delle lavorazioni da eseguire dal 1° luglio 2019, per fruire dell'aliquota ridotta, entro il 5° giorno successivo al termine di ciascuna quindicina l'esercente avrebbe dovuto trasmettere all'UdD, un prospetto riepilogativo della produzione effettuata, contenente tutti i dati afferenti l'intero ciclo di produzione indicati nei modelli di cui agli Allegati I e II o III.